Voto in condotta: Riferimento normativo

Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025:

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Nell'ordinanza n. 3 del 9/01/25 l'articolo riferito alla scuola Secondaria di 1° grado è l'articolo n. 5. di seguito riportato.

Articolo 5 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO:

A partire da giugno 2025 il voto di condotta, non sarà il risultato dalla media delle l'indicazione dei singoli docenti, ma terrà conto di quanto lo studente ha manifestato nel corso dell'anno scolastico relativamente a:

- rispetto delle persone
- rispetto delle regole
- rispetto delle cose

PRIMO QUADRIMESTRE

codice	VOTO	**descrizione in pagella 1° QUADRIMESTRE**
5	*5*	*Scorretto e irresponsabile, a volte non controllato e provocatorio, non rispettoso delle regole dell'Istituto. Ha riportato gravi provvedimenti disciplinari sul Registro di classe per le quali il CdC ha deliberato la sospensione dalle lezioni e l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.*
6	*6*	*(gravemente) scorretto nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. Nel corso del 1° quadrimestre ha ricevuto più di due provvedimenti disciplinari gravi e/o numerosi richiami verbali (per i quali il CdC ha deliberato la sospensione dalle lezioni).*
7	*7*	*poco corretto nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. (nel corso del 1° quadrimestre ha ricevuto uno o due provvedimenti disciplinari gravi e/o numerosi richiami verbali)*
8	*8*	*complessivamente corretto nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. Se richiamato/a sa adeguarsi alle norme. (ha ricevuto 1 provvedimento disciplinare nel corso del 1° quadrimestre)*
9	*9*	*rispettoso ed educato nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. (nessun provvedimento nel corso del 1° quadrimestre)*
10	*10*	*corretto, rispettoso ed educato nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. (nessun provvedimento nel corso del 1° quadrimestre)*

SECONDO QUADRIMESTRE

codice	VOTO	**descrizione in pagella 2° QUADRIMESTRE**
8	*5*	*gravemente scorretto, irresponsabile, provocatorio e non rispettoso delle regole dell'Istituto: il Consiglio di classe ha deliberato la sospensione dalle lezioni e l'allontanamento superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica*
9	*6*	*(gravemente) scorretto nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. Ha riportato numerosi provvedimenti disciplinari senza dimostrare significativo*

		ravvedimento (per i quali il CdC ha deliberato la sospensione dalle lezioni).
10	*7*	*poco adeguato e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. Nel corso dell'anno ha ricevuto uno o due provvedimenti disciplinari gravi e/o numerosi richiami verbali.*
11	*8*	*complessivamente adeguato nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. Nel corso dell'anno ha ricevuto solo un provvedimento disciplinare **grave** e/o alcuni richiami verbali.*
12	*9*	*educato e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. (L'alunno non è incorso in nessuna sanzione disciplinare **grave** o, a giudizio del CdC, ha dimostrato significativo ravvedimento).*
13	*10*	*educato responsabile e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della scuola e dell'ambiente scolastico. (Nessun provvedimento nel corso dell'anno)*

Sono ritenute mancanze gravi:

- il farsi giustizia da soli, con atteggiamenti di violenza grave e ripetuta;
- atteggiamenti di prepotenza e offese recate a tutte le componenti della scuola con parole, scherzi e prese in giro;
- aver commesso atti di razzismo e/o bullismo e/o discriminazione di genere;
- aver messo in pericolo l’incolumità delle persone;
- la bestemmia; i discorsi, gli esempi o l’introduzione a scuola di stampa e immagini moralmente riprovevoli;
- non aver utilizzato correttamente le strutture e i sussidi didattici e/o aver arrecato danno al patrimonio della scuola;
- scherzi di cattivo gusto, gioco pesante a danno degli altri o che potrebbe essere pericoloso;
- ripetuto andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi da quello in cui dovrebbe essere;

- La falsificazione delle firme; la manomissione delle prove e dei voti di profitto; la copiatura durante le prove di verifica;

- il furto.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI RIGUARDANTI L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA INSUFFICIENTE

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
La valutazione inferiore a sei decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall' O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025 e dall'art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio:
"La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d'Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)".
L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto." In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/i disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato anche il percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l'insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi.